

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI
Servizio Personale del Servizio Sanitario
Regionale

Responsabile del Procedimento: Claudia Solari

Genova, 6 giugno 2014

Prot. n. *PG/2014/MS956*
Allegati: 2

FASC. CLASSE. 2014/614.10.1/3

Alle OO.SS.:

FIMMG
SNAMI
SMI
Intesa Sindacale

Al Direttore S.C. Monitoraggio Attività
Territoriali
A.S.L. N. 1 Imperiese
Dott. Giovanni Bruno

Al Direttore f.f. U.O. Medicina di Base e
Specialistica
A.S.L. 2 Savonese
Dott. Dino Dessì

Al Direttore S.C. Cure Primarie
A.S.L. 3 Genovese
Dott. Lorenzo Bistolfi

Al Direttore S.C. Amministrazione del
Personale
ASL 3 Genovese
Dott. Davide Amodeo

Al Responsabile S.C. Medicina di Base
Azienda U.S.L. 4 Chiavarese
Dott.ssa Elisabetta Barbiroglio

Al Responsabile S. S. Dipartimentale
Gestione delle Convenzioni
Azienda U.S.L. 5 Spezzino
Dott. Roberto Torre

Loro Indirizzi


Oggetto: parere SISAC su quesito assolvimento debito
orario medico convenzionato in assistenza
primaria facente parte di medicina di gruppo.

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, ai fini della corretta ed uniforme
applicazione delle disposizioni contrattuali relative a quanto in oggetto, si trasmette in allegato il parere
espresso dalla SISAC con nota prot. 379/2014, rilasciato a seguito di quesito formulato in sede di

Comitato Permanente Regionale della Medicina Generale e trasmesso dallo scrivente con la nota, già notificata alle SS.LL., che si allega alla presente per comodità di consultazione.



Cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Daniele Zappavigna

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Zappavigna', written over the printed name.

Roma, 14 maggio 2014

Prot. n. 379/2014



Regione Liguria
Dipartimento Salute
e Servizi Sociali
Servizio Personale del Servizio
Sanitario Regionale
Via Fieschi,
16100 Genova

Solar
4/6/14

Oggetto: ACN Medicina Generale. Quesito su assolvimento debito orario medico convenzionato in assistenza primaria, facente parte di medicina di gruppo.

Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimento, pari oggetto, prot. PG/2014/36051 del 20 febbraio 2014, si premette che, in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in combinato disposto con l'art. 52, comma 27 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, allo scopo di garantire l'omogenea applicazione della disciplina negoziale, la SISAC fornisce assistenza alle pubbliche amministrazioni per il tramite di pareri di carattere generale, in risposta ai quesiti inerenti a clausole negoziali controverse, posti per iscritto dai competenti uffici degli assessorati Regionali alla Salute o dalle OO.SS. nazionali rappresentative e firmatarie degli AACCCNN.


Per quanto attiene alla fattispecie prospettata, si evidenzia che i commi 4, 6 e seguenti dell'articolo 54 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale declinano gli aspetti principali delle cd forme associative di cui al comma 3, lett. a), tra cui la medicina di gruppo, pur demandando alla contrattazione decentrata la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione della citata clausola negoziale (comma 17), in ossequio a quanto disposto dall'art. 14.

Limitando l'analisi alle sole norme contrattuali di livello nazionale e con espresso riferimento alla domanda formulata da codesto Servizio, si rappresenta che, il comma 9, lettera a) dell'art. 54 annovera tra le caratteristiche tipiche della medicina di gruppo "la sede unica articolata in più studi medici", il cui numero al suo interno è stabilito secondo quanto disposto dalla successiva lettera b).

Ancora, in tal senso, l'art. 54, comma 4, lett. d) presenta la sede rappresentativa della forma associativa "unica ed è indicata dai suoi componenti".

È inoltre stabilito che "ciascun medico aderente alla forma associativa garantisce una presenza nel rispettivo studio per cinque giorni la settimana. Qualora il medico sia impegnato in altre attività previste dall'Accordo Nazionale, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non ambulatori, partecipazione a incontri convegni formativi, tale presenza può essere limitata a quattro giorni la settimana" (lett. i).

Per quanto concerne, infine, l'attività dei singoli medici componenti la forma associativa gruppo, il medesimo articolo, comma 9, lettera a) non esclude loro "di operare in altri studi del medesimo ambito territoriale (n.d.r. della sede unica) ma in orari aggiuntivi a quelli previsti, nella sede principale, per l'istituto della medicina di gruppo", nel rispetto delle norme previste e nel limite del massimale individuale.




97565580582


Dalla lettura delle clausole negoziali citate si evince chiaramente la possibilità, per il medico appartenente alla forma associativa della medicina di gruppo, di operare anche in altri studi (secondari) del medesimo ambito territoriale; tale attività però non può essere inclusa nel debito orario afferente l'istituto della medicina di gruppo e potrà essere esercitata solo in orari aggiuntivi ove consentiti dalle disposizioni contrattuali del vigente ACN.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore
dott. Franco Rossi



97565580582



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI

Servizio Personale del Servizio Sanitario
Regionale

Responsabile del procedimento: Claudia Solari

Genova, 20 FEB. 2014

Prot. n. PG/2014/36051
Allegati:

FREC./CZPSS.2014/614.10.1/3

GEN-PED-GM

Spett.
SISAC
Via Nazionale 75
00100 ROMA

Oggetto: ACN Medicina Generale. Quesito su
assolvimento debito orario medico
convenzionato in assistenza primaria,
facente parte di medicina di gruppo

Con la presente si richiede a Codesta Spettabile Struttura, ai sensi del combinato disposto dell'art. 46 comma 1 del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 27 della L. 289/2002, di fornire assistenza in merito alla corretta interpretazione delle clausole contrattuali afferenti all'assolvimento del debito orario del medico di assistenza primaria.

In particolare si fa riferimento al medico di assistenza primaria convenzionato che faccia parte di una medicina di gruppo e svolga attività anche in altri studi secondari.

Si chiede se l'intero debito orario debba essere dallo stesso svolto presso la sede principale della forma associativa, e se pertanto l'attività presso gli altri studi si configuri come aggiuntiva, ovvero se il debito orario debba/possa essere frazionato tra tutti gli studi (studio della medicina di gruppo e studi secondari) presso i quali il medico svolge l'attività, ed in tale circostanza con quali modalità lo stesso debba essere ripartito.

Ringraziando per la cortese collaborazione, si resta in attesa di riscontro e si porgono i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Daniele Zappavigna